

Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

**Gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi, generale e speciale,
previsti dagli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario
e i soggetti del canale distributivo**

Audizione del Capo del Servizio
Supervisione Intermediari Specializzati
della Banca d'Italia

Roberto Rinaldi

Senato della Repubblica
12 maggio 2010

1. Il contesto di riferimento

1.1 *Inquadramento normativo*

1.2 *Struttura del settore*

2. L'attività di controllo

2.1 *I controlli in fase di iscrizione*

2.2 *I controlli ordinari*

2.3 *I controlli sui comparti di attività più rischiosi*

Il comparto dei money broker

Il comparto della cessione del quinto dello stipendio o della pensione

Il comparto del rilascio di garanzie

Il credito revolving

Il comparto dei money transfer

2.4 *I controlli sulle reti di distribuzione*

2.5 *I controlli di compliance*

3. L'evoluzione normativa

1. Il contesto di riferimento

1.1 *Inquadramento normativo*

La materia dell'intermediazione finanziaria non bancaria è regolata dalle norme del Testo unico bancario del 1993 (TUB, Titolo V) e dalla relativa disciplina attuativa. L'articolo 106 del TUB individua nell'assunzione di partecipazioni, nella concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e nell'intermediazione in cambi¹ le attività finanziarie riservate ai soggetti iscritti nell'apposito elenco "generale" che la Banca d'Italia gestisce direttamente dal 1° gennaio 2008 a seguito dell'acquisizione delle funzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC). Ai sensi della legge 130/1999, sono tenuti ad iscriversi nell'elenco generale anche gli intermediari attivi nella cartolarizzazione dei crediti. Gli intermediari finanziari più rilevanti per volumi operativi e/o tipologia di attività sono tenuti ad iscriversi, previo accertamento dei requisiti, nell'elenco speciale previsto dall'art.107 del TUB.

La Banca d'Italia tiene anche gli elenchi relativi agli intermediari che svolgono attività finanziaria esclusivamente nell'ambito del gruppo di appartenenza (art.113 TUB), i cambiavalute e le casse peota (art.155, rispettivamente commi 5, 6, TUB). Su tali soggetti, la cui rischiosità risulta nel complesso limitata, la normativa attribuisce poteri di controllo minimali; attenzione particolare merita la tematica dei consorzi di garanzia collettiva fidi, i cosiddetti "confidi" pure iscritti in una sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155 TUB, comma 4.

A seguito della confluenza dell'UIC, la Banca d'Italia gestisce anche gli albi e gli elenchi relativi ai mediatori creditizi (ex art. 16 L. 108/1996) e agli agenti in attività finanziaria (ex art. 3 D.Lgs. 374/1999) che costituiscono il canale distributivo di cui si avvalgono gli intermediari finanziari nello svolgimento della propria attività. Diversamente articolato è l'ambito di attività e il tipo di rapporto che lega tali soggetti all'intermediario. Gli agenti, promuovono e concludono contratti riconducibili alle attività finanziarie sopra indicate su mandato di intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o speciale ex artt. 106 e 107 TUB, mentre i mediatori mettono in relazione (anche attraverso attività di consulenza) banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti senza, tuttavia, essere legati ad alcuna delle parti

¹ Dal 1° marzo 2010, con l'emanazione del D.lgs. n. 11/2010 di attuazione della Payment Services Directive, la prestazione di servizi di pagamento non costituisce più un'attività finanziaria ai sensi dell'articolo 106, comma 1, TUB ed è riservata a banche, IMEL, Poste e Istituti di pagamento iscritti in un apposito albo, gestito dalla Banca d'Italia.

da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Anche per questi soggetti i poteri attribuiti alla Banca d'Italia sono molto ridotti e si sostanziano nella verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti minimi richiesti per lo svolgimento delle attività.

La materia dell'intermediazione finanziaria è stata di recente interessata da una revisione del quadro normativo; in particolare, il DM n. 29 del 17 febbraio 2009 ha, fra l'altro, ridefinito i requisiti richiesti per lo svolgimento di attività aventi profili di rischio più elevati; la circolare n. 273 della Banca d'Italia, emanata nel gennaio del 2009, ha introdotto l'obbligo di segnalazioni statistiche sui dati patrimoniali e reddituali anche per i soggetti iscritti nell'elenco generale.

Peraltro, l'occasione per una rivisitazione più generale ed organica del quadro regolamentare è data dal recepimento della nuova direttiva comunitaria in materia di credito al consumo; in tale sede, oltre alla disciplina sugli intermediari non bancari, sarà rivista anche la normativa sugli agenti e mediatori.

Sul piano delle riforme normative già attuate che hanno interessato gli intermediari non bancari, la Banca d'Italia ha adottato alcuni importanti provvedimenti:

- l'introduzione per gli intermediari 107 di una regolamentazione prudenziale che - pur in assenza di armonizzazione comunitaria - si richiama alla disciplina europea di "Basilea II". Le nuove norme di "vigilanza equivalente", che prevedono comunque l'applicazione del principio di proporzionalità, sono entrate in vigore nel gennaio 2008;
- le nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti emanate il 29 luglio 2009;
- la revisione delle Istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei "tassi effettivi globali medi" utilizzati per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura (12 agosto 2009);
- l'avvio, il 15 ottobre 2009, dell'Arbitro Bancario Finanziario, il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e clienti, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB (disposizione introdotta dalla L. 262/2005, c.d. legge sul risparmio).

1.2 *Struttura del settore*

La composizione degli intermediari finanziari non bancari è variegata; al 31 dicembre 2009 gli operatori iscritti nell'elenco generale ammontavano a 1.411 - di cui 395 società veicolo di cartolarizzazione dei crediti (SPV) - per più della metà localizzati nelle regioni Lazio e Lombardia (cfr. tabella 1 allegata che evidenzia la ripartizione regionale dei soggetti). I soggetti iscritti risultano attivi prevalentemente nel settore della concessione dei finanziamenti, mentre residuale è il numero degli intermediari specializzati nell'attività di assunzione di partecipazioni e nell'intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio. Un cenno a parte meritano i soggetti attivi nella prestazione dei servizi di pagamento (103, di cui oltre 30 operanti nel settore del *money transfer*): questi, per effetto del recepimento della Payment Services Directive (PSD) devono, entro un termine stabilito dalla legge, presentare domanda di iscrizione nell'albo degli istituti di pagamento e, contestualmente, cancellarsi dall'elenco ex art. 106.

A fine 2009 le finanziarie dell'elenco speciale erano 172.² Nel corso del 2009 il numero di intermediari è cresciuto complessivamente di 7 unità, per effetto di 17 iscrizioni (tra cui i primi 8 "confidi 107" ai sensi della legge 326/2003 e delle relative norme applicative) e 10 cancellazioni. La parte preponderante delle società vigilate appartiene a gruppi bancari italiani (63% dell'attivo di bilancio dell'intero elenco) e svolge attività di concessione di finanziamenti (80% del numero totale) per lo più nelle forme tecniche del leasing, factoring, credito al consumo e cessione del quinto (cfr. allegato n.2). Meno numerosi i soggetti operanti nella prestazione dei servizi di pagamento (in via transitoria), nel *servicing* in cartolarizzazioni, *merchant banking* e rilascio garanzie (per i dettagli si veda il citato allegato 2).

Gli iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art. 113 TUB sono oltre 19.000; nella sezione dell'elenco ex art. 155, comma 4, TUB sono presenti 753 confidi; i cambiavalute e le casse peota ammontano, rispettivamente, a 453 e 127. I mediatori creditizi sono 121.542, di cui 9.865 società; gli agenti in attività finanziaria 67.585, di cui 4.952 società (cfr. figure 3 e 4).

² Su base annua il numero complessivo di soggetti iscritti si è più che dimezzato a seguito dell'intervenuta cancellazione degli SPV che nel dicembre 2008 costituivano oltre il 60% delle finanziarie dell'elenco ex art. 107 TUB e che ai sensi del DM 29 del 17.2.09 e delle relative norme applicative sono, dall'ottobre 2009, censite nel solo elenco generale ex art. 106 TUB.

2. L'attività di controllo

Nei confronti degli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 la Banca d'Italia esercita poteri di vigilanza avendo riguardo alla sana e prudente gestione, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all'osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria. Molto più limitati sono i poteri della Banca sugli intermediari iscritti nel solo elenco generale, essendo i controlli attualmente circoscritti alla verifica dei requisiti per l'accesso al mercato e al rispetto delle normative di settore (usura, antiriciclaggio, trasparenza).

L'esperienza condotta negli anni sul settore ha dimostrato come l'architettura dei controlli previsti dalla normativa vigente sia inadeguata, anche tenendo conto della oggettiva difficoltà di presidiare un mondo caratterizzato da numerosità e varietà di soggetti. Le possibilità di intervento sugli intermediari dell'elenco generale che il Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative assegnano alla Banca d'Italia, non sempre sono proporzionate alla gravità delle violazioni rilevate nell'attività di supervisione. Di fatto, l'unica azione possibile nei confronti di un intermediario che non risulti più in possesso dei requisiti per l'iscrizione o per il quale siano state riscontrate gravi violazioni di norme di legge è la cancellazione dall'elenco generale ai sensi dell'art. 111 del TUB, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato su proposta dell'Istituto.

Nel periodo che intercorre tra la conclusione del procedimento da parte della Banca d'Italia e la successiva emanazione del provvedimento di cancellazione da parte del Ministero non sussiste la possibilità di vietare, all'intermediario iscritto nell'elenco generale, lo svolgimento dell'attività finanziaria; non trova infatti applicazione il divieto di intraprendere nuove operazioni previsto, invece, per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. Inoltre, a differenza di quanto previsto per le banche e per la prevalenza dei soggetti vigilati, agli intermediari iscritti negli elenchi ex artt. 106 e 107 TUB non si applicano gli istituti specifici per la gestione delle crisi (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa).

Il problema della graduazione degli interventi nei confronti degli intermediari finanziari potrà trovare risposta nelle disposizioni di riforma del Titolo V del TUB, attualmente in fase di consultazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che prevedono la possibilità di adottare, nei confronti di tutti gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia,

provvedimenti specifici riguardanti anche la restrizione delle attività, della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni.

2.1 I controlli in fase di iscrizione

Alla Banca d'Italia è attribuito il compito di selezionare i soggetti che intendono accedere al mercato dell'intermediazione finanziaria; l'azione dell'Istituto è declinata diversamente a seconda che le istanze degli operatori siano finalizzate all'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco generale o nell'elenco speciale. Controlli sul possesso dei requisiti sono svolti anche in fase di iscrizione degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L'esame delle domande di iscrizione nell'elenco generale si basa sul controllo di conformità della documentazione presentata rispetto alla normativa vigente; si accerta, tra l'altro, la sussistenza del capitale minimo previsto (non inferiore a 600.000 euro), l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale, l'onorabilità, la professionalità e l'indipendenza degli esponenti aziendali.

Allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo della Banca d'Italia, anche per evitare l'ingresso nel mercato di soggetti caratterizzati da incerte capacità professionali e da profili di dubbia legalità, il DM n. 29/2009 ha introdotto requisiti più severi per l'iscrizione delle società che rilasciano garanzie e per gli intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (*money broker*). Ai primi, che devono essere costituiti esclusivamente sotto forma di società per azioni, sono richiesti capitale sociale e requisiti patrimoniali più elevati rispetto agli altri intermediari; per i *money broker* è stata abrogata la preesistente deroga in termini di capitale sociale minimo richiesto per l'iscrizione.

Nell'ambito della propria potestà di produzione della regolamentazione secondaria, la Banca d'Italia nel maggio del 2009 ha emanato un Provvedimento che, tra le materie trattate, disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco generale e nelle relative sottosezioni. Tra le novità introdotte dal provvedimento rileva l'obbligo, posto in capo al soggetto istante, di invio di una relazione che illustri nel dettaglio le attività che esso intende svolgere. Permane, comunque, l'assenza di un vero potere discrezionale nell'adozione del provvedimento di iscrizione.

L'elevato numero delle istanze di iscrizione nell'elenco generale ha subito, negli ultimi anni, una flessione: da 196 del 2006 a 73 nel 2009. Tale diminuzione può essere spiegata, oltre che per

effetto dell'andamento del ciclo economico negli ultimi due anni, anche con la maggiore prescrittività delle nuove disposizioni normative alle quali si è accennato e con la rinnovata "severità" adottata dall'Istituto nell'esame delle richieste, fattori che potrebbero aver giocato un ruolo di deterrenza nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati a svolgere attività finanziaria nei confronti del pubblico.

I controlli sulle domande di iscrizione dei soggetti che non operano nei confronti del pubblico e dei cambiavalute (artt. 113 e 155 comma 5) sono limitati alla verifica di meri requisiti formali. Difficoltoso è il vaglio delle istanze presentate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi, dietro il cui schermo si cela a volte l'intento di prestare illecitamente garanzie nei confronti del pubblico. Nonostante la delicatezza dell'attività dei confidi, a tali soggetti – per cui non è prevista neppure l'onorabilità e la professionalità per i partecipanti al capitale e per gli esponenti aziendali - sono richiesti requisiti minimali per l'iscrizione in termini di capitale e mezzi patrimoniali.

Il passaggio all'elenco speciale ex art. 107 TUB sottopone gli intermediari ad una cogente supervisione della Banca d'Italia e determina un mutamento delle caratteristiche dei controlli a cui tali società sono assoggettate. Infatti, mentre il sistema delineato per le società dell'elenco generale ha, come detto, soprattutto l'obiettivo di accertare la presenza di requisiti minimi di affidabilità, il regime sulle società dell'elenco speciale - tenuto conto dei rischi che derivano dai loro maggiori volumi operativi o dalla particolare tipologia di attività svolta - è di tipo "prudenziale" e prevede, in base al principio di "vigilanza equivalente" in vigore dal 2008, l'osservanza di norme simili a quelle bancarie.

Le descritte peculiarità si riflettono sui controlli svolti all'accesso, che prevedono analisi sia "qualitative" che "quantitative". Sul primo aspetto rileva l'adeguatezza, rispetto ai rischi assunti, del sistema informativo contabile e dell'assetto dei controlli interni; le verifiche quantitative sono rivolte, in particolare, ad accertare l'adeguatezza della dotazione patrimoniale dell'intermediario a fronte dei rischi di credito e operativi assunti.

Per effetto delle verifiche in discorso, dall'agosto 2008 ad oggi sono stati assunti 4 provvedimenti di diniego e 3 istanze sono state ritirate in relazione al venir meno dei requisiti per l'iscrizione (per maggiori dettagli sui flussi di iscrizioni e cancellazioni degli ultimi due anni cfr. tabella 5 allegata).

I poteri dell'Istituto in tema di vaglio dell'accesso al mercato per le figure dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria sono assai limitati; per questi soggetti l'attuale impianto normativo è strutturato sulla semplice previsione di requisiti di onorabilità, autocertificati in sede di istanza di iscrizione, e su un livello di istruzione corrispondente al diploma di scuola media superiore. Negli ultimi anni si è assistito a una diminuzione delle domande di iscrizione da parte degli aspiranti mediatori con il simmetrico aumento delle istanze presentate dagli agenti in attività finanziaria (cfr. figure 6 e 7). Il fenomeno è da imputarsi ad una riallocazione dei rapporti con gli intermediari preponenti che sembra stiano preferendo, soprattutto in taluni settori come la cessione del quinto, la forma del rapporto diretto e stabile dell'agenzia. Da un lato ciò determina maggiori oneri e responsabilità per l'intermediario, dall'altro assicura un maggior controllo sulla rete dei collocatori. La Banca d'Italia guarda con favore questo sviluppo, anche perché è la figura del mediatore, in presenza di requisiti di professionalità molto tenui, quella che presenta profili di problematicità maggiori.

2.2 I controlli ordinari

L'attività di supervisione sugli intermediari finanziari si realizza nelle forme della vigilanza cartolare e ispettiva ed è diversamente articolata per gli iscritti nell'elenco generale o in quello speciale.

Con riferimento agli intermediari 106 le azioni di intervento intraprese nell'ultimo anno hanno riguardato prevalentemente gli intermediari operanti nei comparti dell'intermediazione finanziaria che presentavano le maggiori anomalie, quali quelli dei money broker, del rilascio di garanzie e del money transfer oltre al settore della cessione del quinto dello stipendio (cfr. infra).

Dall'inizio del 2009 ad oggi, la Banca d'Italia ha sottoposto ad ispezione 19 intermediari; per il 60% dei quali sono stati avviati i procedimenti di cancellazione. La numerosità dei soggetti iscritti impone un'attenta selezione degli interventi ispettivi per rilevare le situazioni potenzialmente più critiche. Si è peraltro osservato che l'azione ispettiva esplica i propri effetti anche al di là del singolo intervento realizzato; in altri termini, l'esistenza di una pregnante azione di controllo può indurre gli intermediari all'adozione di comportamenti ispirati a canoni di correttezza e rispetto delle norme.

A motivo della scarsa trasparenza di alcuni operatori, sono stati, inoltre, concordati con il Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito di una collaborazione sempre intensa ed oggi più selettiva, interventi ispettivi nei confronti di altri 24 soggetti.

Gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere, in particolare, fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, esercizio di attività non finanziarie in contrasto con il principio di esclusività sancito dall'art. 106 del TUB, insufficienza dei controlli sulla rete distributiva, inadeguatezza delle verifiche condotte dal collegio sindacale e violazioni della normativa in materia di trasparenza e, in alcuni casi, di usura.

A conclusione delle verifiche effettuate, sia a distanza sia in loco, è stato deciso l'avvio di oltre 120 procedimenti di cancellazione e in 54 casi il procedimento di cancellazione avviato si è già concluso con l'espulsione dell'intermediario dal mercato (cfr. tabella 8). Per richiamare le società finanziarie al puntuale rispetto della disciplina di settore sono state inviate oltre 140 lettere di intervento e irrogate sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di 30 soggetti prevalentemente per violazioni degli obblighi di comunicazione all'Organo di Vigilanza.

Quanto alle società dell'elenco speciale, nel 2009 l'impegno della Banca d'Italia è stato altrettanto rilevante: sono stati effettuati interventi (mediante lettere formali o audizioni con gli esponenti aziendali) su 57 intermediari rappresentativi del 28% dell'intero elenco speciale in termini di totale attivo di bilancio. In particolare, sono state trasmesse 69 lettere (in 10 casi a seguito di negative risultanze ispettive) e tenute 47 audizioni (per lo più relative alla complessiva situazione tecnico-organizzativa delle società). Ai controlli a distanza si aggiungono poi le ordinarie verifiche ispettive, che nel 2009 hanno riguardato 21 società, rappresentative dell'8% dell'attivo dell'elenco speciale.

Dal punto di vista delle aree oggetto di intervento di Vigilanza, l'attenzione si è focalizzata sui comparti che già nel 2008 denotavano i maggiori segnali di peggioramento della qualità del credito: mi riferisco agli intermediari di leasing e a quelli che erogano credito alle famiglie nelle forme tecniche del credito al consumo, cessione del quinto e carte di credito (dei sopra citati interventi, cartolari e ispettivi, il 37% e il 21% hanno riguardato, rispettivamente, società di credito al consumo e di leasing).

2.3 I controlli sui comparti di attività più rischiosi

La Banca d'Italia nel corso dell'ultimo anno ha svolto controlli su alcune attività degli intermediari finanziari individuate come particolarmente rischiose, anche ai fini della tutela della clientela.

Il comparto dei *money broker*

In base alle vigenti disposizioni, l'esercizio dell'attività di intermediazione in cambi non è consentita agli intermediari iscritti nel solo elenco generale qualora esso comporti "l'assunzione di rischi in proprio". Gli operatori *money broker* possono pertanto svolgere l'intermediazione in cambi solo a determinate condizioni: devono operare essenzialmente come puri intermediari che provvedono, in nome e per conto del cliente, solo al collocamento sul mercato di ordini di acquisto o vendita di valute, senza acquisire in proprio alcuna posizione poiché ciò comporterebbe l'assunzione di un rischio connesso con il regolamento della transazione.

La verifica condotta sugli operatori del settore – circa 30 soggetti del solo elenco generale - è consistita nel richiamare tali intermediari al rispetto dei suddetti limiti, specificando tra l'altro che gli iscritti unicamente nell'elenco generale non hanno facoltà di effettuare operazioni di acquisto o vendita al di fuori delle specifiche disposizioni dettate dal cliente e per importi eccedenti il limite delle disponibilità conferite. Un comportamento non conforme a tali regole determinerebbe, infatti, la responsabilità professionale dell'intermediario con conseguente assunzione di elevati rischi operativi non supportati da un'adeguata struttura organizzativa e di controllo a tutela dei terzi.

L'inasprimento dei controlli sul settore ha comportato un incremento delle cancellazioni effettuate d'ufficio o richieste su istanza di parte; alla data odierna sono stati cancellati o sono in via di cancellazione dall'elenco generale 13 soggetti.

Il comparto della cessione del quinto dello stipendio o della pensione

Fra le diverse fattispecie di credito al consumo la cessione del quinto presenta profili di elevata problematicità connessi con l'eccessiva onerosità, peraltro non giustificata dalla rischiosità creditizia del finanziamento assistito da apposite polizze assicurative, con diffuse carenze nei controlli sulla rete distributiva del prodotto e con l'adozione di prassi irregolari da parte degli

operatori del settore, quale il rinnovo dei finanziamenti prima dei termini minimi previsti dalla legislazione in materia. Diversi intermediari specializzati nella cessione del quinto ricorrono – a loro volta - alla cessione ad altri operatori dei crediti erogati. Questa prassi contribuisce a “deresponsabilizzare” i soggetti eroganti e favorisce, da parte di questi ultimi, l’adozione di comportamenti non sempre corretti nei confronti della clientela.

Le anomalie rilevate in sede di controllo cartolare e ispettivo hanno portato la Banca d’Italia ad attivare un piano di azione articolato su vari fronti.

Nel novembre 2009 tutti gli operatori del settore - banche e intermediari finanziari - sono stati richiamati a porre in essere iniziative concrete e prassi operative pienamente rispettose delle normative di legge. In particolare è stata sottolineata l’esigenza di realizzare un più incisivo controllo sulla rete di vendita - particolarmente lunga e frammentaria nella quale operano agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi - da parte del soggetto erogante che, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, resta responsabile della complessiva attività di collocamento posta in essere dalla catena distributiva fino all’ultimo elemento di contatto con la clientela.

All’eccessiva lunghezza della catena di vendita e alle modalità di retribuzione dei soggetti che vi intervengono, è riconducibile in parte l’elevato costo di tale tipologia di prestito. Un’altra circostanza che rende la cessione del quinto particolarmente onerosa è la prassi di non ristorare la clientela degli oneri pagati e non ancora maturati in caso di estinzione anticipata del finanziamento o di rinnovi concessi ante-tempo. A tre mesi di distanza dalla comunicazione, la Banca d’Italia ha inviato una lettera di intervento finalizzata ad acquisire da un ampio novero di operatori del settore informazioni di dettaglio sulle iniziative assunte per adeguarsi alle indicazioni fornite.

Gli interventi programmati, nell’ambito della ordinaria vigilanza cartolare ed ispettiva, hanno comportato l’adozione di provvedimenti di cancellazione d’ufficio nei confronti di 4 intermediari finanziari iscritti negli elenchi generale e speciale e la predisposizione di lettere correttive di comportamenti anomali nei confronti di altri 4 operatori.

Il comparto del rilascio di garanzie

Con l’entrata in vigore del DM n. 29/2009 la normativa che regola la concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie è stata profondamente rivista. Sono stati ridefiniti

i presupposti per lo svolgimento dell'attività, sono stati stabiliti requisiti patrimoniali più stringenti e introdotti specifici obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia.

Gli intermediari che rilasciano fidejussioni nei confronti del pubblico devono: i) detenere un capitale sociale versato non inferiore a €1.500.000 (investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, depositati in un unico conto costituito presso un istituto bancario); ii) detenere mezzi patrimoniali non inferiori a € 2.500.000; iii) presentare un oggetto sociale che prevede espressamente l'esercizio di tale attività nei confronti del pubblico; iv) essere costituiti in forma di società per azioni. Se l'attività di rilascio di garanzie è effettuata in via esclusiva, prevalente o rilevante, gli intermediari devono necessariamente essere iscritti nell'elenco speciale e detenere mezzi patrimoniali non inferiori a €5.000.000.

Nel 2009, anche al fine di verificare l'adeguamento alle nuove disposizioni legislative è stata complessivamente esaminata e monitorata la posizione delle 29 società finanziarie dell'elenco generale già presenti nel settore. Alcuni operatori hanno optato per la dismissione dell'attività; per altri 25 soggetti il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato decreti di cancellazione dall'elenco generale su proposta della Banca d'Italia.

Nonostante le verifiche condotte siano risultate determinanti per ridurre drasticamente la presenza nel settore di operatori connotati da un elevato profilo di rischio e scarsa affidabilità, risulta necessario mantenere costantemente alta la soglia di attenzione in considerazione del possibile ingresso nel comparto di società, che sfruttando l'iscrizione in elenco precedentemente ottenuta per lo svolgimento di altre attività finanziarie, riconvertono il business aziendale ed iniziano ad operare in questo delicato settore.

Un altro fenomeno preoccupante che riguarda il comparto è segnalato dalle sempre più numerose richieste di informazioni rivolte alla Banca d'Italia da Enti pubblici e privati cittadini dalle quali emerge come alcuni consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) offrano polizze fideiussorie al pubblico, travalicando i limiti dell'operatività loro consentita.

L'attività tipica di un confidi iscritto nell'apposita sezione dell'elenco ex art. 155, comma 4, TUB si sostanzia, infatti, nell'utilizzare risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. In ragione

di tale limitata operatività, i confidi ex art. 155 sono espressamente sottratti dalla legge all'applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari.

La mancanza di poteri informativi ed ispettivi e l'impossibilità di procedere alla cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di legge ai sensi dell'art. 111 TUB limitano fortemente l'azione di intervento della Banca d'Italia in presenza delle anomalie sopra descritte; in tali ipotesi, oltre ad effettuare segnalazioni all'Autorità giudiziaria per possibili profili di abusivismo finanziario, si valuta la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela dell'azione amministrativa di cui alla legge 241/1990.

Il credito revolving

Il credito revolving è una forma di credito al consumo che si sostanzia nel mettere a disposizione della clientela una linea di fido, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

La struttura del mercato del credito revolving e le anomalie presenti nel collocamento di tale tipologia di finanziamento – in particolare quando viene effettuato tramite carte di credito- sono oggetto di approfondimento da parte della Banca d'Italia.

L'analisi condotta ha evidenziato che i tassi praticati nel settore sono scarsamente reattivi rispetto alla variazione dei tassi passivi di riferimento, presentano elevati livelli medi e significativamente differenziati a seconda che siano praticati da banche o da società finanziarie. Anche sulla scorta di una serie di incontri tenuti con i principali operatori del comparto, emerge un mercato caratterizzato da scarsa concorrenza e bassa elasticità della domanda rispetto ai tassi praticati.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di riscontrare anomalie riconducibili a violazioni di norme di legge, di disposizioni in materia di trasparenza, usura e distribuzione di prodotti finanziari, all'adozione di prassi scorrette da parte degli intermediari. Tra queste segnalo l'invio di carte non espressamente richieste dal cliente, il collocamento di polizze assicurative offerte nell'ambito del contratto di finanziamento a prescindere dalle effettive necessità della clientela.

Lo scorso 20 aprile è stata effettuata una comunicazione al sistema bancario e finanziario contenente specifiche raccomandazioni sul corretto esercizio dell'attività di emissione di carte di credito revolving. In particolare è stata richiamata l'attenzione sullo scrupoloso rispetto della disciplina della trasparenza; è opinione della Banca d'Italia che una maggiore consapevolezza della clientela, fondata anche su più adeguati livelli di trasparenza contrattuale, possa innalzare la concorrenza nel mercato, e quindi innescare un maggior livello di efficienza complessiva a vantaggio, in particolare, del costo sopportato dalle famiglie consumatrici.

Il comparto dei money transfer

Tra gli intermediari iscritti nell'elenco generale sono attualmente presenti circa 30 società che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (*money transfer*). La rete distributiva riconducibile a tali operatori è composta da oltre 23.000 agenti in attività finanziaria.

Tale attività, svolta prevalentemente attraverso l'adesione a network gestiti da società operanti su base transnazionale, può presentare profili di rischio per l'elevato grado di eterogeneità della rete operativa e per il pervasivo utilizzo del contante.

Considerata la peculiarità del servizio finanziario, ampiamente diffuso sul territorio attraverso una capillare rete di punti-vendita e le possibili conseguenze derivanti dal coinvolgimento, anche inconsapevole, degli operatori del settore in operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, un monitoraggio del settore può essere svolto solo in collaborazione con il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Nel 2009 sono state effettuate verifiche ispettive sia su taluni intermediari sia su agenti in attività finanziaria; una delle principali criticità emersa dalle verifiche riguarda, nello specifico, la rete distributiva, non attentamente monitorata in relazione al rispetto della normativa antiriciclaggio. In alcuni casi è stato rilevato l'utilizzo di agenti in assenza dell'iscrizione nel relativo elenco.

2.4 I controlli sulle reti di distribuzione

La Banca d'Italia, oltre a richiedere agli intermediari finanziari un attento monitoraggio della propria rete di vendita, svolge, in parallelo, un'autonoma azione di controllo nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, finalizzata a verificarne il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione.

La numerosità degli iscritti dovuta, tra l'altro, alla già citata scarsa selettività dei presidi per l'accesso al mercato e all'inadeguatezza delle previsioni normative che regolano attualmente il settore, rendono particolarmente complessa la pianificazione di tali controlli. I poteri di intervento attribuiti alla Banca d'Italia si sostanziano nel proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione per mancanza dei requisiti e gravi violazioni di legge; in circoscritte ipotesi è possibile avviare dei procedimenti di sospensione dell'attività.

Nei confronti degli agenti in attività finanziaria il legislatore, per garantire la permanenza in elenco dei soli soggetti effettivamente operanti sulla base del mandato di un intermediario, ha previsto un potere di cancellazione d'ufficio qualora si riscontri la protratta inattività, per oltre un anno, del soggetto iscritto. In applicazione di tale previsione normativa, la Banca d'Italia nel 2009, dopo aver effettuato un controllo massivo sull'invio delle segnalazioni annuali di effettivo svolgimento dell'attività, ha provveduto alla cancellazione di circa 14.000 agenti non operativi. Nell'anno precedente tale controllo aveva portato alla cancellazione di oltre 11.000 soggetti; in mancanza di tale attività gli iscritti avrebbero raggiunto le 100.000 unità.

Un'altra tipologia di controllo posto in essere su tali soggetti riguarda il confronto fra i nominativi (persone fisiche prevalentemente di nazionalità extra-comunitaria) che presentano istanza di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria per svolgere attività di money transfer e i soggetti censiti nelle liste antiterrorismo gestite dalla Unità di informazione finanziaria. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata una coincidenza dei dati anagrafici, si provvede ad effettuare i necessari controlli sul possesso del requisito di onorabilità attraverso la richiesta e l'esame del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Il successivo esame dei certificati ha evidenziato che in 1 solo caso il soggetto non era in possesso del requisito di onorabilità.

Gli accertamenti nei confronti degli agenti “money transfer” sono stati estesi anche al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 94/2009 (cd. “pacchetto sicurezza”) che stabilisce, fra l’altro, che qualora gli agenti non acquisiscano e conservino per dieci anni copia del titolo di soggiorno del soggetto - cittadino extracomunitario - che ordina l’operazione siano sanzionati con la cancellazione dall’elenco. Sono stati avviati oltre 20 procedimenti di cancellazione.

Nel corso del 2009 sono stati effettuati approfondimenti sui requisiti di onorabilità dei mediatori creditizi la cui posizione era stata segnalata alla Banca d’Italia, per le valutazioni di competenza, dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza.

E’ stato analizzato il certificato del casellario giudiziale di oltre 430 mediatori creditizi per accertare se le condanne ivi riportate potessero o meno costituire presupposto per la perdita del requisito di onorabilità e per la successiva cancellazione dall’albo. A conclusione di tale verifica sono stati individuati circa 260 soggetti per i quali si è reso necessario avviare procedimenti di rigore; 94 procedimenti si sono già conclusi con la cancellazione dall’Albo dei mediatori creditizi.

2.5 I controlli di compliance

Trasparenza

Gli intermediari non bancari sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza dei servizi finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Le nuove regole emanate dalla Banca d’Italia, entrate in vigore nel gennaio di quest’anno, mirano innanzitutto ad assicurare che i clienti dispongano di informazioni chiare ed accessibili per poter comparare le offerte disponibili sul mercato e scegliere in modo consapevole il prodotto più adatto alle proprie esigenze .

L’informazione deve garantire la comprensibilità dei costi connessi ai servizi offerti e l’immediatezza dei diritti che spettano ai clienti e dei modi con cui questi possano essere attivati; a tal fine gli intermediari devono predisporre e mettere a disposizione il documento illustrativo dei “Principali diritti del cliente”.

L’enfasi attribuita al profilo sostanziale della correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, oltre che ai tradizionali adempimenti di trasparenza, è sottolineata anche dall’introduzione di appositi requisiti organizzativi. Si prevede l’adozione di procedure interne per garantire adeguata

attenzione al cliente in ogni fase dell'attività connessa alla prestazione del servizio finanziario. Tali requisiti organizzativi non possono applicarsi agli intermediari ex art. 106 in quanto non sottoposti a vigilanza.

I controlli posti in essere dalla Banca d'Italia negli ultimi due anni, anche attraverso verifiche in loco, hanno riguardato 54 intermediari dell'elenco generale e 44 società dell'elenco speciale; sono state predisposte lettere di intervento per richiamare gli intermediari al puntuale rispetto della normativa e per sanzionare le violazioni riscontrate.

Usura

Come noto, gli intermediari del Titolo V del TUB segnalano trimestralmente³ i tassi praticati su specifiche categorie di operazioni di finanziamento ai fini della determinazione del TEGM, il tasso effettivo globale medio che, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, rappresenta il parametro per la determinazione dei tassi usurari.

Le Istruzioni per la rilevazione dei tassi recentemente emanate, prevedono tassi soglia inclusivi di ogni onere a carico del cliente, al fine di contrastare le prassi di applicare costi al di fuori del limite anti-usura e consentire verifiche incisive sulle condizioni economiche applicate alla clientela.

Sono, tra l'altro, considerati ai fini della definizione del tasso soglia le polizze assicurative, i compensi per i mediatori, nonché tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le commissioni di massimo scoperto e quelle per la messa a disposizione dei fondi nei limiti e alle condizioni consentiti dal legislatore. Per i compensi di mediazione è stata introdotta un'apposita rilevazione al fine di fornire un parametro specifico per valutare "l'*usurarietà*" di una componente di costo di rilievo e variabilità considerevoli, ma sinora priva di limiti definiti.

La Banca d'Italia effettua verifiche nei confronti degli intermediari non bancari vigilati al fine di valutare l'idoneità degli assetti organizzativi predisposti per prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di usura nonché sul rispetto dei limiti di tasso stabiliti dalla normativa. Superi, anche occasionali, dei tassi soglia espongono l'intermediario al rischio di non conformità, con possibili conseguenze in termini di sanzioni legali o regolamentari, danni reputazionali e perdite finanziarie derivanti dai risarcimenti da corrispondere alla clientela.

³ Le società finanziarie 107 su base censuaria e gli intermediari 106 su base campionaria.

Antiriciclaggio

La disciplina dell'intermediazione finanziaria nasce con la legge n. 197/1991 con la finalità di far emergere realtà sommerse e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Sin dal momento del loro primo censimento le società finanziarie sono state incluse, quindi, fra i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio.

Le attuali disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007, nel rafforzare i presidi per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, prevedono obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione delle informazioni inerenti ai rapporti e alle operazioni poste in essere dalla clientela nell'Archivio unico informatico e segnalazione delle operazioni sospette.

La Banca d'Italia ha attuato un'intensa opera di sensibilizzazione degli intermediari vigilati sulla necessità di predisporre gli opportuni presidi per prevenire e contrastare fenomeni criminali, ha intensificato e rimodulato i controlli sia cartolari che ispettivi e la collaborazione con le altre autorità e, in particolare, con la Guardia di Finanza e la Magistratura.⁴

Il corretto adempimento degli obblighi normativi consente agli intermediari di fronteggiare i rischi legali e reputazionali che potrebbero scaturire dal coinvolgimento in operazioni illecite.

La consapevolezza del "rischio di riciclaggio" è testimoniata da una maggiore collaborazione fornita dagli intermediari (in larghissima parte ex art. 107 TUB) nell'ambito delle segnalazioni di operazioni sospette; nell'ultimo biennio le segnalazioni da questi trasmesse sono più che raddoppiate; in valore assoluto sono concentrate per un terzo nella regione Lombardia (tabella n.9).

L'azione di controllo della Banca d'Italia si è orientata verso specifici ambiti geografici o comparti operativi, come per i controlli sugli intermediari attivi nel *money transferring* e nel settore delle carte di credito. Per le verifiche effettuate sugli operatori iscritti all'elenco di cui all'art. 106 TUB, la Banca d'Italia si è avvalsa della collaborazione della Guardia di Finanza, così come previsto dall'art. 53 del d.lgs. 231/2007. Interventi ispettivi mirati a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette sono condotti dall'Unità di informazione finanziaria.

⁴ Cfr. Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Anna Maria Tarantola "Il contributo della Banca d'Italia nella lotta al riciclaggio" Rimini 29 gennaio 2010.

Le eventuali disfunzioni e carenze, riscontrate in sede di controllo, possono generare misure di diversa severità, che vanno dal richiamo all'intermediario ad adottare interventi correttivi, alla prescrizione di specifiche cautele nell'operatività corrente; ove ricorrono i presupposti, la Banca d'Italia provvede ad avviare la procedura sanzionatoria amministrativa ovvero a segnalare all'Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti.

Nei confronti di due intermediari attivi nel settore delle carte di credito, è stato imposto il divieto di emissione di nuove carte in relazione all'esigenza di completare gli interventi volti a correggere le irregolarità riscontrate in materia di antiriciclaggio.

Sul piano normativo rilevanti sono le innovazioni di seguito descritte:

- sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le disposizioni recentemente emanate dall'Istituto sulla tenuta dell'Archivio unico informatico che introducono elementi di novità rispetto al passato e contribuiscono ad aumentare la tracciabilità dei flussi finanziari interni al sistema;
- è stato predisposto dalla Banca d'Italia il provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio; in particolare, agli intermediari verrà chiesto di dotarsi di una funzione indipendente specificamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni illecite.

3. L'evoluzione normativa

È forte l'esigenza di una revisione organica del quadro regolamentare a cui si informa il sistema dell'intermediazione finanziaria, al fine del perfezionamento di un regime di vigilanza che sia efficace e proporzionato ai rischi connessi con l'operatività svolta. Viene in rilievo anche l'obiettivo di tutela del pubblico, specie in una fase di crisi in cui la richiesta di credito delle fasce marginali di clientela può tendere a concentrarsi proprio su operatori poco solidi e poco trasparenti.

La legge comunitaria per il 2008 (art. 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88) delega il Governo al recepimento della direttiva comunitaria in materia di contratti di credito ai consumatori (2008/48/UE) e fissa i criteri per un'ampia rivisitazione del quadro normativo degli operatori del mercato, compresi mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, sottolineando in diversi punti l'importanza di garantire l'affidabilità dei soggetti attivi nel comparto.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha recentemente posto in consultazione alcuni schemi di articolato volti alla revisione della disciplina del Titolo V del Testo Unico bancario. Le proposte di modifica riguardano:

- la riserva di legge prevista dall'articolo 106 (che ora include diverse attività: concessione di credito, assunzione di partecipazione, intermediazione in cambi) il cui ambito verrebbe limitato alla sola concessione di credito; verrebbe altresì confermato l'obbligo di iscrizione dei servicer in operazioni di cartolarizzazione, ma non più degli SPV;
- la previsione di un albo unico: gli intermediari iscritti saranno assoggettati a controlli più rigorosi sia per l'accesso al mercato (sarà necessario ottenere un'autorizzazione e non più una mera iscrizione), sia nel continuo, sia nella fase d'uscita dal mercato (attraverso l'applicazione di procedure di gestione amministrata delle crisi);
- la previsione di deroghe per alcune tipologie di attività (micro-credito), caratterizzate da un particolare rilievo "sociale". La vigilanza sui soggetti che esercitano tali attività verrebbe affidata a un Organismo di autoregolamentazione, nominato dal MEF e sottoposto a forme di controllo della Banca d'Italia;
- la revisione della disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria con l'obiettivo di aumentare la qualità professionale di tali soggetti e ridisegnare il sistema dei controlli facendo leva sull'istituzione di un nuovo organismo *ad hoc*, nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, espressione degli intermediari interessati e sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia. Per i mediatori è previsto il rafforzamento dell'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; per gli agenti in attività finanziaria, l'introduzione di forme di responsabilità dell'intermediario che si avvale del loro operato, anche riguardo ai danni causati ai clienti;
- l'iscrizione dei confidi "minori" in un elenco tenuto da un apposito Organismo di cui peraltro non vengono fornite ulteriori indicazioni; oltre agli attuali requisiti di iscrizione verrebbero introdotti requisiti di onorabilità degli esponenti e dei soci;
- l'inclusione delle società fiduciarie nell'ambito della disciplina del Titolo V TUB;
- l'abolizione o la ridefinizione degli altri elenchi previsti dal Titolo V.

La Banca d'Italia ha fornito, come di consueto, la propria collaborazione alle competenti strutture del Ministero.

ALLEGATI

Tabella 1 - Ripartizione regionale degli intermediari iscritti al 31/12/2009

Regione	106	di cui Spv	107	totale
ABRUZZO	21	2	0	21
BASILICATA	3	0	0	3
CALABRIA	7	0	0	7
CAMPANIA	80	1	2	82
EMILIA ROMAGNA	84	8	18	102
FRIULI VENEZIA GIULIA	28	2	2	30
LAZIO	319	89	24	343
LIGURIA	26	6	1	27
LOMBARDIA	419	149	72	491
MARCHE	16	1	1	17
MOLISE	8	0	1	9
PIEMONTE	53	4	14	67
PUGLIA	32	1	1	33
SARDEGNA	7	0	3	10
SICILIA	43	0	1	44
TOSCANA	37	4	14	51
TRENTINO ALTO ADIGE	18	1	3	21
UMBRIA	10	2	0	10
VALLE D' AOSTA	0	0	2	2
VENETO	200	125	13	213
Totale	1.411	395	172	1.583

Tabella 2 - Elenco speciale delle società finanziarie

Attività svolta	Numero delle società				
	31 dicembre 2008		Iscrizioni	31 dicembre 2009	
		<i>di cui: incluse in un gruppo bancario italiano o estero</i>			<i>di cui: incluse in un gruppo bancario italiano o estero</i>
Suddivisione delle società per attività prevalente (1):					
Concessione di finanziamenti.....	132	71	14	138	70
di cui:					
<i>Leasing</i>	43	30	2	42	29
<i>Factoring (2)</i>	34	17	3	36	20
<i>Credito al consumo</i>	37	24	0	34	21
<i>di cui: cessione del quinto</i>	16	10	0	15	9
<i>Confidi</i>	0	0	8	8	0
<i>Altre forme tecniche (3)</i> ...	18	0	1	18	0
Emissione e gestione di carte di credito.....	17	6	0	17	7
Assunzione di partecipazioni.....	5	2	3	8	2
Servicing in cartolarizzazioni.....	11	1	0	9	1
Intermediazione in cambi.....	0	0	0	0	0
Totale intermediari....	165	80	17	172	80
per memoria:					
Società veicolo ex L. 130/99 (4).....	326	49	4	==	==
Totale Elenco speciale....	491	129	21	172	80

(1) L'attività prevalente viene determinata sulla base delle segnalazioni statistiche e degli approfondimenti svolti nel corso dell'anno; possono pertanto verificarsi passaggi di categoria nel periodo di riferimento. (2) Inclusive le società specializzate nell'acquisto di partite anomale. (3) Inclusive le società specializzate nel rilascio di garanzie. (4) Le società veicolo, ai sensi del provvedimento del Governatore del 16.12.2002, erano iscritte in una apposita sezione dell'Elenco speciale. Nell'ottobre 2009, per effetto del Provvedimento del Governatore del 25.9.2009, tali società sono state cancellate d'ufficio dal predetto elenco restando censite nel solo elenco generale ex art. 106 TUB.

Figura 3




Figura 4



Tabella 5 - Flussi di iscrizioni e cancellazioni nel biennio 2008-2009

tipo intermediari	2008			2009		
	iscrizioni	cancellazioni	variaz. netta	iscrizioni	cancellazioni	variaz. netta
elenco speciale	10	13	-3	17	10	7
elenco generale	44	89	-45	62	151	-89

Figura 6

**ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI
FLUSSO ISTANZE DI ISCRIZIONE
PERIODO 2006 - 2009**




Figura 7

**ELENCO AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA
FLUSSO ISTANZE DI ISCRIZIONE
PERIODO 2006 - 2009**




Tabella 8 - Società cancellate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia

Violazioni contestate ai fini della cancellazione	Decreti emanati	
	Anno 2009	Anno 2010*
mancanza di trasparenza nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (violazione del 106, 6 comma)	13	2
abusiva attività bancaria e/o finanziaria	3	3
abusivo rilascio di garanzie	17	8
mancanza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco generale	2	1
violazione della normativa sulla cessione del quinto dello stipendio	2	
violazione della normativa di settore sull'intermediazione in cambi	2	
violazione della normativa in tema di usura e antiriciclaggio		1
Totali	39	15

**I dati si riferiscono al periodo 1/1- 30/4/2010*

Tabella 9

Segnalazioni di operazioni sospette pervenute da intermediari ex art 106 e 107 suddivise per anno e regione					
Regione	Anno				
	2005	2006	2007	2008	2009
ABRUZZO	1	9	3	10	40
BASILICATA		1	1		3
CALABRIA	2	5	11	12	14
CAMPANIA	25	105	124	167	294
EMILIA ROMAGNA	12	25	39	49	163
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	5	6	13	20
LAZIO	620	349	366	464	487
LIGURIA	6	7	14	19	37
LOMBARDIA	387	196	175	256	1.039
MARCHE	8	9	8	18	38
MOLISE			1	1	3
PIEMONTE	22	34	42	54	132
PUGLIA	11	35	22	29	97
SARDEGNA	3	1	1		10
SICILIA	13	15	13	31	67
TOSCANA	21	56	55	76	546
TRENTINO ALTO ADIGE	1	6	4	2	12
UMBRIA	9	4	4	3	27
VALLE D' AOSTA					2
VENETO	73	22	42	50	130
Totale	1.215	884	931	1.254	3.161

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria